



Quale è la corretta applicazione della disciplina contrattuale relativa agli incarichi di funzione di cui agli artt. 19 e 20 del CCNL del 21.05.2018 del comparto sanità?

Secondo le previsioni dell'art. 19 del CCNL del Comparto Sanità del 21/05/2018, l'Azienda può conferire al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale unicamente gli incarichi di natura organizzativa il cui valore economico " *sia definito in misura inferiore ad € 3.227,85*", mentre gli incarichi organizzativi con valore uguale o eccedente tale importo, come pure gli incarichi professionali di qualsiasi valore, non sono conferibili al personale con rapporto di lavoro part-time.

Nella previsione dell'art. 20 del CCNL in questione, il compenso per lavoro straordinario è incompatibile con la titolarità di incarico di funzione di natura organizzativa il cui valore sia uguale o superiore ad € 3.227,85, mentre è compatibile sia con la titolarità di incarichi di funzione di natura organizzativa di valore inferiore al predetto importo, sia con la titolarità di incarichi professionali indipendentemente dalla loro valorizzazione economica.

In applicazione delle disposizioni dell'art. 16. comma 4, poi, le funzioni di coordinamento sono confermate e valorizzate, esclusivamente, all'interno della graduazione dell'incarico di organizzazione.

Gli incarichi di organizzazione con valorizzazione delle funzioni di coordinamento, richiedono, in ogni caso, l'appartenenza alla cat. D (ivi incluso il livello economico DS) così come previsto per tutti gli incarichi di funzione dall'art. 19, comma 1, del CCNL in esame. Gli altri requisiti il cui possesso è necessario per l'esercizio della funzione di coordinamento sono quelli previsti dall'art. 6, commi 4 e 5, della Legge n. 43/2006 ovvero:

"4.....a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al D.M 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al D.M 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido per l'esercizio della funzione di coordinatore."



Il personale già titolare sia dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 21 del CCNL del 21.5.2018 sia dell'incarico di coordinamento, deve comunque, partecipare ai nuovi avvisi di selezione indetti dall'Azienda per il conferimento degli incarichi di funzione previsti dal medesimo CCNL al fine di poter proseguire nell'esercizio delle proprie funzioni?

E' necessario, in primo luogo, chiarire che il CCNL siglato il 21 maggio 2018 all'art. 21 ha voluto preservare l'indennità di coordinamento permanente, seppure ormai ad esaurimento, già prevista dall'art. 10, commi 2,3 e 5 del CCNL del 20.9.2001(II biennio) con la precisazione che la medesima è assorbita dall'indennità d'incarico relativa all'eventuale conferimento di una degli incarichi di funzione previsti dal CCNL 2016-2018.

In base poi all'art. 16 dello stesso CCNL del 21.5.2018, i titolari dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 21 del CCNL 21.5.2018, appartenenti al ruolo sanitario e inquadrati nella categoria D (ivi incluso il livello economico DS) senz'altro, qualora siano in possesso dei relativi requisiti, possono, su domanda, partecipare ai nuovi avvisi di selezione per il conferimento della funzione di coordinamento prevista dalla Legge n. 43 del 2006 che, come si legge al comma 4, "*...è confermata e valorizzata all'interno della graduazione dell'incarico di organizzazione, anche in relazione all'evoluzione dei processi e modelli organizzativi ed all'esperienza e professionalità eseguite*".

Pertanto, il medesimo CCNL non ha modificato quanto già previsto per l'esercizio della funzione di coordinamento dal previgente CCNL ed, in particolare, la necessità del possesso dei requisiti di cui all'art.6, commi 4 e 5, della legge 43/2006, requisiti peraltro relativi alle professioni sanitarie.

In ordine invece agli incarichi di coordinamento conferiti precedentemente all'entrata in vigore del nuovo CCNL, si fa presente che ex art. 23 del CCNL del 21.5.2018 il nuovo sistema degli incarichi deve avere decorrenza dall'entrata in vigore del nuovo CCNL. Peraltro, in considerazione della necessità di tempi tecnici, per la concreta messa a regime del nuovo impianto, l'art. 22 dello stesso CCNL ha disposto uno specifico regime transitorio in forza del quale gli incarichi attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione dei nuovi incarichi di funzione, processo che dovrà avvenire nel minor tempo possibile. Ciò implica che i suddetti incarichi avranno durata fino alla originaria data di scadenza senza rinnovo, fatta salva soltanto una eventuale *prorogatio*, di natura temporanea, giustificata dalla condizione che l'Azienda o Ente abbia attivato, a far data dalla decorrenza di cui all'art. 23, il processo di istituzione ed assegnazione dei nuovi incarichi di funzione. Si rammenta altresì che, a quest'ultimo proposito, il nuovo CCNL 2016-2018, all'art.5, prevede il confronto quale specifico modello di relazione sindacale.

Si precisa inoltre che qualora, come già illustrato poco sopra, i titolari dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 21 del CCNL 21.5.2018, appartenenti al ruolo sanitario, inquadrati nella categoria D (ivi incluso il livello economico DS) e già titolari di incarico di coordinamento (ai sensi del precedente art. 4 del CCNL del 10.4.2008), partecipino alle nuove selezioni e ne risultino vincitori (in conformità ai criteri selettivi e alle modalità di conferimento dei nuovi incarichi di funzione come formulati dall'Azienda stessa) si realizzerebbe altresì l'assorbimento dell'indennità di coordinamento, di cui all'art.21, comma 1 del CCNL del 21.5.2018, da parte dell'indennità d'incarico, conferito *ex nova*, così come previsto dall'art. 21, comma 3, del CCNL del 21.5.2018.

Si segnala infine che l'art. 19, comma 5, prevede che i nuovi incarichi di funzione conferiti in applicazione del nuovo sistema delineato dal CCNL del 21.5.2018 possano essere rinnovati, previa valutazione positiva, senza attivare la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, per una durata massima complessiva di 10 anni